



AGEC Onoranze Funebri spa

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Documento Descrittivo

Aggiornamenti Documento			
Rev. N°	Data	Data delibera CdA	Descrizione aggiornamento
//		20/10/2016	Prima emissione
01	Marzo 2020		Aggiornamento/Revisione
02	Gennaio 2024	29/01/2024	Revisione generale: inserito Amministratore Unico, inserito gestione segnalazioni D.Lgs.24/2023, aggiornamento sezione II

INDICE

PRESENTAZIONE

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali
 - 1.1 I concetti di "interesse", "vantaggio" e "profitto"
 - 1.1.1 "Interesse" e "Vantaggio" nei Gruppi di Imprese
 - 1.2 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa
 - 1.2.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato
 - 1.2.2 Reati in concorso e reati in associazione
 - 1.2.3 Criteri di imputazione oggettiva
 - 1.2.4 Criteri di imputazione soggettiva
 - 1.3 Le sanzioni
 - 1.3.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio
 - 1.4 Delitti tentati
2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, *best practice* e altre Linee Guida
3. Estensione dei principi del Modello

SEZIONE II

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FUNZIONE DEL MODELLO

1. Prevenzione della corruzione
2. La funzione del Modello
 - 2.1 Composizione del Modello
 - 2.2 Rapporto tra Modello e Codice Etico
3. Organismo di Vigilanza
 - 3.1 Funzioni e poteri
 - 3.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza
 - 3.3 Disciplina delle segnalazioni
 - 3.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza
 - 3.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Piano di formazione e comunicazione

SEZIONE IV

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

1. Principi generali
 - 1.1 Ipotesi di violazioni del Modello
2. Articolazione delle sanzioni
 - 2.1 Sanzioni per i Lavoratori dipendenti
 - 2.2 Misure nei confronti degli Amministratori
 - 2.3 Misure nei confronti di Collaboratori e Partners
 - 2.4 Tutela dei segnalanti

SEZIONE V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali di controllo interno
2. Obiettivi del sistema dei controlli interni
3. Sistemi di gestione adottati e politiche attuate

SEZIONE VI

ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE E MAPPATURA ATTIVITA'

1. Assetto di Governance
2. Organigramma aziendale ed aree operative
3. Mappatura aree/attività operative potenzialmente a rischio reato

Allegato 1: Documento di analisi dei rischi di reato

PRESENTAZIONE

AGEC Onoranze Funebri Società per Azioni (di seguito anche solo "AGEC O.F." o "Società"), costituita il 20 settembre 2011, ha sede legale in Verona Via Tunisi n. 15, ed uffici territoriali in Verona Via Caduti senza Croce, la sua operatività si estende in un territorio che oltre al comune di Verona comprende anche i comuni ad esso limitrofi.

È iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Verona dal 27 settembre 2011, con n° 04054900230 d'iscrizione e numero di repertorio economico amministrativo (REA) VR-388085.

La Società è partecipata al 96,34% (novantasei/34 per cento) da A.G.E.C. – Azienda Gestione Edifici Comunali, Azienda speciale del Comune di Verona, il restante 3,66% (tre/66 per cento) è posseduto dai prestatori di lavoro (dipendenti).

Ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla Delibera ANAC n. 831/2016, ai contenuti della Determinazione ANAC n. 8/2015 e della Delibera ANAC n. 1134/2017, AGECE O.F. è da considerarsi "società a controllo pubblico", così come definite nell'art. 2, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Pertanto, rientra tra le categorie di soggetti che in luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) possono integrare in apposita sezione del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 le misure di prevenzione della corruzione.

In coerenza alle linee interpretative dell'ANAC sopra richiamate, la Società rende obbligatoria la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato dal Consiglio di Amministrazione ed a cui compete la predisposizione delle misure organizzative finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.

Nel proprio sito web la Società ha predisposto il link "amministrazione trasparente" nel quale sono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente che la riguardano.

AGEC O.F., senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto l'attività commerciale di trasporto e onoranze funebri, attività lapidea e lavorazioni floreali, attività che sono svolte in regime di libera concorrenza con gli altri operatori. Inoltre, e comunque non in via prevalente, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico. Relativamente all'oggetto sociale, si rimanda all'art. 3 dello Statuto per ulteriori specifiche.

Per quanto riguarda le partecipazioni, la Società non detiene attualmente partecipazioni di alcun genere in altre società, associazioni o enti.

Sotto il profilo operativo, AGECE O.F. eroga i seguenti servizi:

- a) **onoranze funebri:** gestione del servizio di onoranze funebri pubblico per conto del Comune di Verona; organizzazione del rito cristiano o di altro rito di commiato laico o religioso, anche per defunti all'estero; disbrigo delle inerenti pratiche su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; predisposizione dei necrologi, pubblicazione di annunci sui quotidiani, stampa e apposizione di manifesti nella zona richiesta dai parenti (su Verona e provincia); addobbi funebri: corone, cesti, cuscini; preparazione feretro: scelta e predisposizione della cassa; vestizione e preparazione della salma; allestimento della camera ardente, anche presso l'abitazione del defunto;
- b) **trasporto:** trasporto della salma durante la cerimonia funebre, sia sul territorio nazionale che all'estero. Servizio di trasporto erogato ogni qualvolta sia necessario (es.: in seguito ad operazioni di estumulazione). In tale ambito, AGECE O.F. svolge il pubblico servizio di recupero e trasporto delle salme in casi di incidenti stradali e/o sinistri di altra natura;

c) **marmi e lapidi:** servizio completo di vendita e posa in opera di materiale lapideo (loculi, cellette, lapidi, tombe di famiglia); lavorazione del marmo (incisioni); applicazione di accessori (fotoceramiche, cornici, portalampane, portafiori, ecc.); assistenza amministrativa per le pratiche di autorizzazione alla lavorazione dei manufatti marmorei;

Per quanto riguarda i principi etici ed i valori ai quali si ispira la Società nello svolgimento della propria attività si fa espresso rinvio ai contenuti del Codice Etico adottato.

AGEC O.F. non si avvale di alcuna rete commerciale esterna, le relative funzioni sono affidate internamente a taluni dipendenti, ai quali non sono riconosciuti compensi provvigionali ma percepiscono esclusivamente lo stipendio mensile.

La Società già da tempo ha adottato un sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, per il quale ha conseguito la certificazione di conformità.

Nell'ottica del miglioramento continuo, nonché di periodica verifica della conformità, efficacia ed efficienza del proprio sistema di controlli interni, ma soprattutto con riferimento alle prescrizioni di cui alla Delibera n.831/2016, alla Determinazione n.8/2015 e alla Delibera n. 1134/2017 dell'ANAC, nonché alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., AGECE Onoranze Funebri spa ha ritenuto opportuno:

- formalizzare in un Codice Etico l'insieme dei valori e dei principi che contraddistinguono i comportamenti adottati nel corso di svolgimento delle attività svolte dalla stessa e i rapporti con i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, i partner in genere (commerciali e non), le Pubbliche Amministrazioni, ossia tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene relazioni d'impresa;
- adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato sia al miglioramento continuo del governo aziendale, specie per quanto attiene alla gestione dei rischi e dei relativi controlli interni, sia a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei soggetti in posizione apicale, dei dipendenti e dei collaboratori tutti.

Relativamente al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha redatto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e fa seguire a tutti i soggetti normativamente obbligati i prescritti corsi di formazione.

In ordine all'obbligatorio utilizzo dei presidi antinfortunistici prescritti nonché alla corretta esecuzione delle manovre operative, entrambi finalizzati a scongiurare i rischi di infortuni durante le fasi di lavoro, tali aspetti sono costantemente monitorati dal RSPP formalmente delegato dal Datore di Lavoro. Sono formalmente nominati anche il Medico competente e il RLS.

Storico della Società

Nello storico della Società, negli ultimi cinque anni, non si registrano contestazioni per illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto 231. Né sono stati contestati altri reati ai suoi amministratori.

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) detta la disciplina riguardante la “responsabilità delle società e degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, applicabile agli enti forniti di personalità giuridica, alle cooperative e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono la previsione di forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: gli enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. “soggetti apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

L'intero impianto normativo, come rilevato anche in alcune pronunce giurisprudenziali, intende svolgere una funzione preventiva, ossia «[...] l'intera disciplina della responsabilità degli enti va letta nell'ottica di una funzione di prevenzione speciale che si rivolge alla logica imprenditoriale. Il legislatore muove dal presupposto che le scelte d'impresa, anche quando si tratti di optare tra una condotta lecita e un'alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un'analisi costi/benefici; si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella lecita.[...]» (G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4 luglio 2011).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, ovvero si associa a quella personale di questi.

La responsabilità amministrativa è esclusa (art. 6, comma 1, Decreto) se l'ente ha:

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello”) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un organismo dello stesso ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ed ancora:

- il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è in ogni caso esclusa se chi commette il reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I modelli di organizzazione e gestione devono essere realizzati sulla base delle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, fra queste, per esempio, le Linee Guida di Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto).

Tali Linee Guida, ovviamente, devono essere declinate nella specifica realtà operativa dell'ente che intende adottare il Modello.

A seguito dell'accertata responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prescrive che il medesimo risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o fondo comune (art. 27, comma 1, Decreto).

Congiuntamente alla normativa in questione vanno opportunamente considerati anche taluni orientamenti giurisprudenziali, che negli ultimi anni hanno subito un'accelerazione, e spesso costituiscono dei perfetti punti di riferimento per costruire modelli organizzativi idonei ed efficaci ai fini della prevenzione degli illeciti in questione.

Al riguardo, si riportano alcune considerazioni del Tribunale di Milano (G.U.P. dott. D'Arcangelo, 3/1/11 (ud. 3/11/10)) sul sistema dei modelli organizzativi: «[...]nel disegno del legislatore la imposizione di precisi obblighi di autoorganizzazione fa assurgere a parametro normativo il principio, noto alle scienze aziendalistiche, per il quale soltanto un sistema integrato di operazioni coordinate consente di assicurare un risultato qualitativamente apprezzabile, in quanto al ridursi della discrezionalità nelle diverse fasi del processo, si riducono parimenti le possibilità di errore. Questo modello, applicato alla organizzazione aziendale nel suo complesso, presuppone che ogni fase dell'attività sia consacrata in un procedimento e che questo procedimento sia oggetto di una preventiva valutazione diretta ad accertarne l'adeguatezza e di continui controlli alla sua concreta applicazione. [...] Il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell'ente (e dell'onere di adottare modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01) è, inoltre, precisato da un ampio compendio di fonti normative primarie e sub primarie, da codici di autodisciplina e da guidelines emesse dalle associazioni di categoria che indicano il contenuto delle misure di prevenzione. [...]».

1.1 I concetti di “interesse”, “vantaggio” e “profitto”

L'art. 5, comma 1, stabilisce che «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», tale locuzione normativa, secondo l'interpretazione corrente, non contiene un'endiadi, perché i termini “interesse” e “vantaggio” esprimono giuridicamente concetti diversi, né tanto meno possono essere ritenuti equipollenti a quello di “profitto” del reato, considerato che un soggetto giuridico può decidere di contribuire alla commissione di un reato in vista di un interesse proprio diverso da quello della sostanziale partecipazione alla divisione degli utili immediatamente derivanti dall'illecito. Il concetto di “interesse” si riferisce all'aspetto soggettivo, ossia «alla tensione della condotta verso un risultato favorevole», è valutato *ex ante*. Mentre il “vantaggio” attiene al profilo oggettivo, cioè «all'utilità effettivamente conseguita», è valutato *ex post*.

Inoltre, l'interesse non lo si deve intendere in senso puramente soggettivo, ossia quale mera rappresentazione e volontà da parte del soggetto agente, ma in esso va riscontrata una propria oggettività, ovvero va riscontrata la sua connessione alla condotta illecita. Vedi al riguardo: Cass. Sez. II, 20/12/05, n. 3615; Cass. Sez. VI, 9/7/09, n. 36083; G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4/7/11; G.I.P. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza di nomina di commissario giudiziale e sequestro per illecito amministrativo (artt. 45 e ss. d.lgs. 231/2001) del 14/10/11.

In ordine ai concetti di “interesse” e “vantaggio”, **con riferimento ai reati colposi**, la Corte di Cassazione ha sancito che l'Ente è responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori se non adotta le misure di prevenzione necessarie.

In particolare, con la sentenza n. 31210/2016, la Suprema Corte ha stabilito il principio che la responsabilità dell'Ente assume definiti contorni se l'evento da cui ha avuto origine l'infortunio era prevedibile e prevenibile, in relazione alla specifica attività svolta e alle condizioni di lavoro imposte ai propri dipendenti, ma ancor di più, alla presenza di rischi lavorativi non idoneamente governati.

La citata sentenza argomenta: «*interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali) [...] Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo*».

In altri termini, la mancata adozione di misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, generiche e specifiche, in ottica economica costituiscono sia risparmio di costi sia aumento della produttività, per

effetto della velocizzazione delle relative fasi di produzione. Pertanto, qualora a seguito di tale assenza si dovesse verificare un infortunio del lavoratore si concretizzano l'interesse o il vantaggio dell'Ente, con la sua responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto 231. Specificamente, *«il requisito dell'interesse dell'Ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica»*, mentre il requisito del vantaggio per l'Ente ricorre *«quando la persona fisica, agendo per conto dell'Ente, [...] ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto»*.¹

1.1.1 "Interesse" e "vantaggio" nei Gruppi di imprese

I concetti di "interesse" e "vantaggio" trovano applicazione anche nell'ambito dei c.d. "gruppi di imprese". In tali contesti, l'individuazione dei criteri di imputazione per illecito amministrativo dipendente da reato sono fissati in alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 52316/2016, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di "gruppo" non va inteso solo in termini civilistici ma si estende a tutte quelle situazioni in cui sussistono sostanziali "collegamenti" tra entità giuridiche diverse, esempi tipici potrebbero essere le reti di imprese, i consorzi tra enti oppure le associazioni temporanee di imprese (ATI). Se all'interesse o vantaggio di una società nella commissione di un reato presupposto si accompagna anche quello concorrente di un'altra o di altre società, e l'autore del reato (persona fisica) è in possesso della qualifica soggettiva di cui all'art. 5 del Decreto 231, apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale, è configurabile una comune imputazione per illecito amministrativo conseguente al reato *de quo*.

Con specifico riferimento alle società capogruppo (c.d. *holding*), per legittimare un'affermazione di responsabilità amministrativa loro o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, non è sufficiente *«un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo»* ma è necessario che alla *«consumazione del reato presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime»*.

In altri termini, nell'ambito dei gruppi d'impresa la responsabilità amministrativa è configurabile non con riferimento a *«un indistinto interesse di gruppo»* ma a *«un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato»*.²

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa

1.2.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato

Il comma 1 dell'art. 27 della Costituzione sancisce che *«la responsabilità penale è personale»*: chi commette un reato ne risponde penalmente a titolo personale. A questa responsabilità si associa quella dell'Ente qualora nel suo interesse o a suo vantaggio sia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231. Ne consegue che l'identificazione di chi ha commesso il reato e la sua posizione in rapporto all'organizzazione dell'Ente sono fattori di valutazione imprescindibili ai fini dell'imputazione del medesimo Ente per illecito amministrativo dipendente da reato.

L'autore del reato, facente parte o riconducibile all'organizzazione dell'Ente, potrebbe avere agito in concorso con altri soggetti estranei alla stessa organizzazione, in tale ipotesi sono applicabili i criteri sanciti dagli articoli 110 e seguenti del Codice penale in materia di concorso di persone nel reato.

Così dispone l'art. 110 c.p. (*Pena per coloro che concorrono nel reato*): *«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli*

¹ Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., 19 maggio 2016, n. 31210.

² Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 27 settembre 2016, n. 52316.

articoli seguenti». Nel concorso sono puniti tutti quei soggetti le cui condotte hanno contribuito, con effetto causale, a realizzare il fatto.

Gli elementi costitutivi della fattispecie **concorso di persone nel reato** sono:

- a) la pluralità di agenti;
- b) la commissione di un reato;
- c) il contributo causale di ciascun partecipante;
- d) la volontà di cooperare nella commissione del reato (dolo).

Soggetto attivo del reato è colui che lo compie, come tale definibile anche **soggetto agente**. In relazione al soggetto agente, i reati sono distinguibili in **reati comuni** e **reati propri**: i reati comuni sono quelli che possono essere commessi da “chiunque”, la condotta illecita è attuabile da tutti, ossia non richiedono particolari qualifiche del soggetto agente.

Nei reati propri, invece, il soggetto agente deve avere un particolare **status** per commettere il reato, per esempio i reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. E la persona che può commettere il reato proprio, perché in possesso dello *status* indicato dalla norma, è chiamata **intraneus**, il soggetto che eventualmente concorre con questo nella commissione del reato proprio è definito **extraneus**.

All’interno della categoria dei reati propri sono distinguibili le sottocategorie di **reati propri esclusivi** e **reati propri non esclusivi**. La fattispecie del reato proprio esclusivo si realizza solo se chi agisce possiede un particolare qualifica soggettiva (*intraneus*), vale a dire che se il soggetto agente non avesse avuto quella specifica qualifica non sarebbe stato punibile per alcun reato.

Il reato proprio non esclusivo, invece, è configurabile come reato comune, la qualifica soggettiva dell’agente determina un mutamento del titolo del reato, a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale qualità da parte dell’**extraneus**. Per esempio: il “peculato” è un illecito che se commesso da chi non possiede una specifica qualifica soggettiva configura la diversa fattispecie di “appropriazione indebita”.

Il **reato proprio** può essere commesso solo dall’*intraneus*, tuttavia è possibile che alla sua commissione partecipi anche un altro soggetto: l’*extraneus*, in tal caso, per la sua responsabilità penale del fatto, è necessario che quest’ultimo sia consapevole della qualifica soggettiva del primo, diversamente si è in presenza di carenza di dolo.

Ciò posto, al ricorrere degli elementi di cui sopra, l’*extraneus* è responsabile penalmente sia nell’ipotesi di reato proprio esclusivo (**in concorso con l’intraneus**), sia nel caso di commissione di un reato proprio non esclusivo, nel quale mancando la qualifica dell’*intraneus* configura un reato comune.

Specificamente, se il fatto è riconducibile ad un reato proprio esclusivo, l’*extraneus* non sarà ritenuto penalmente responsabile qualora manchi la sua consapevolezza circa la qualifica soggettiva dell’*intraneus*, poiché tale qualifica è costitutiva della fattispecie di reato proprio esclusivo. Se invece il concorso dell’*extraneus* nell’illecito riguarda un reato proprio non esclusivo, l’assenza della sua consapevolezza circa le qualità soggettive dell’*intraneus* non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 117 c.p. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*), che recita: «Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena».

Vale a dire, nell’ipotesi di concorso nel reato proprio non esclusivo, tutti i concorrenti rispondono di reato proprio anche in assenza della consapevolezza sulle qualità soggettive dell’*intraneus* costituenti titolo per l’incriminazione, e se il reato proprio è più grave del corrispondente reato comune e nel

soggetto manca la consapevolezza sulle qualità dell'*intraneus* si potrà ottenere una diminuzione della pena.

Nell'ambito della **responsabilità concorsuale**, assume rilievo la **responsabilità dell'Ente** per illecito amministrativo dipendente da reato qualora un componente della sua organizzazione (apicale o sottoposto ad altrui direzione o vigilanza) fornisca consapevolmente un contributo causale alla realizzazione di uno dei reati presupposto, anche se il soggetto agente è estraneo alla medesima organizzazione. Ferme restando le peculiarità di cui sopra a proposito dei reati propri esclusivi e non esclusivi, in particolare la consapevolezza dell'*extraneus* in merito alla qualifica soggettiva dell'*intraneus*, riepilogabili come segue:

- a) **reato proprio esclusivo**: la responsabilità concorsuale dell'*extraneus*, ex art. 110 c.p., può sussistere qualora questi sia consapevole della qualifica soggettiva dell'*intraneus*, quale autore della condotta illecita. Per esempio: i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto 231 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) possono essere commessi solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, taluni reati di cui all'art. 25-ter (*Reati societari*) possono essere commessi solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e da chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei citati soggetti;
- b) **reato proprio non esclusivo**: anche se nell'*extraneus* è assente la consapevolezza della qualità soggettiva dell'*intraneus*, non si può escluderne la responsabilità concorsuale, che in tal caso sarà di natura oggettiva ex art. 117 c.p.

1.2.2 Reati in concorso e reati in associazione

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi sono compresi anche i reati associativi (art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere*, art. 416-bis c.p. – *Associazione per delinquere di stampo mafioso*). Al riguardo, ed in aggiunta a quanto sopra esposto, vale evidenziare quali sono le differenze che caratterizzano i reati in concorso da quelli in associazione.

Le caratteristiche del concorso di persone nel reato sono già trattate in precedenza, con specifico richiamo delle prescrizioni di cui all'art. 110 c.p. e degli elementi che costituiscono la fattispecie concorsuale.

Il **reato associativo**, invece, si caratterizza per tre fondamentali elementi³:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. L'indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, poiché attiene al numero, alle modalità e ai tempi di realizzazione del programma;
- c) esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Nel **concorso di persone** nel reato l'accordo criminoso avviene in via meramente occasionale: due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per commettere uno o più reati ben individuati dopodiché, conclusane la realizzazione, l'accordo tra i correi si esaurisce facendo venir meno "l'allarme sociale". Nello specifico, l'accordo criminoso è fine a sé stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro.

Nell'**associazione per delinquere**, invece, tre o più soggetti si accordano per dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, e dopo la realizzazione di uno o

³ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 16 aprile 2013, n. 19783.

più delitti attuativi del programma criminoso i membri del sodalizio restano uniti per proseguire con l'ulteriore attuazione del detto programma.

Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è definibile come "reato di pericolo", perché costituisce una minaccia per la collettività e per l'ordine pubblico. **Ne consegue che il reato è punibile per il solo fatto dell'accordo criminoso.**

L'accordo tra più soggetti per commettere uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in quest'ultima ipotesi ad esso deve conseguire la concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo le previsioni dell'art. 115 c.p., comma 1 (*Accordo per commettere un reato. Istigazione*), il quale sancisce: "Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212; c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [c.p. 202, 215, 229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415, 548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza."

1.2.3 Criteri di imputazione oggettiva

In base ai criteri di imputazione oggettiva, l'Ente risponde della responsabilità amministrativa se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato ad esso, e nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. Tale ultima condizione sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, e quest'ultimo aveva un interesse al compimento della condotta illecita, o ancora, per effetto del reato, ha conseguito un'effettiva utilità, non necessariamente di natura economica.

Di contro, l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere:

- a) **Apicali**: soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione o di stabilimento, nonché tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) **Sottoposti ad altrui direzione**: soggetti subordinati e/o sottoposti alla direzione, vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti dell'Ente e tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso, inclusi i collaboratori esterni.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano in modo differenziato, a seconda che il reato sia commesso da un apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un **soggetto apicale**, in relazione alla "compenetrazione organica" tra questo e l'Ente, si presume che l'illecito sia riconducibile ad una politica dello stesso Ente, o almeno a carenze organizzative, per tale motivo è l'Ente che deve dimostrare la sua estraneità al fatto illecito, oppure che il modello organizzativo adottato è stato aggirato in modo fraudolento;
- se invece il reato è commesso da un **soggetto sottoposto ad altrui direzione**, la responsabilità amministrativa dell'Ente è riconducibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. In tal caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, ossia è il PM che deve dimostrare il verificarsi di tale inosservanza.

1.2.4 Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento "colpa", per essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, all'Ente deve essere ascritta una "colpa in organizzazione", ossia la sussistenza di carenze organizzative che hanno favorito o agevolato la commissione del reato.

In altri termini, l'Ente è imputabile per la responsabilità amministrativa perché non ha adottato o non ha efficacemente attuato standard di gestione e controllo idonei e adeguati alle sue modalità operative.

1.3 Le sanzioni

Nel Decreto, il "capitolo" delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è piuttosto articolato, queste vi sono indicate nella Sez. II, dall'art. 9 all'art. 23. Ai fini del presente Modello si richiamano di seguito gli elementi più importanti.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato l'art. 9, comma 1, del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie**, cita l'art. 10 del Decreto, sono applicate sempre, e per le stesse vige il sistema delle "quote", che vanno dal minimo di cento al massimo di mille.

L'importo di una "quota" va dal minimo di € 258,23 al massimo di € 1.549,37; ne consegue che le sanzioni pecuniarie applicabili sono contenute nell'intervallo tra il minimo di € 25.823 ed il massimo di € 1.549.370. Il comma 2 dell'art. 11 del Decreto stabilisce che *«l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»*.

Nell'art. 12 del Decreto sono comunque previsti taluni casi di riduzione della sanzione pecuniaria, che in ogni caso non può essere inferiore a € 10.329,14.

In ordine alle **sanzioni interdittive**, l'art. 9, comma 2, indica le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le sanzioni interdittive, l'art. 14 del Decreto sancisce quanto segue:

Comma 1: *«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso»*.

Comma 2: *«Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività»*.

Comma 3: *«Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente»*.

Comma 4: *«L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata»*.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17, lett. a), b) e c) del Decreto 231):

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca⁴.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato** è sempre disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la medesima può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva, con tale misura l'immagine pubblica dell'Ente può risultarne gravemente danneggiata.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente ed a cura della cancelleria del giudice, su uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente medesimo ha la sede principale.

1.3.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono **principali e non accessorie**, possono quindi formare oggetto di definizione concordata. Il regime sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reati contempla: le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive, la confisca del profitto (anche per equivalente) e la pubblicazione della sentenza. Le prime tre categorie sono "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente, mentre la pubblicazione della sentenza è "sanzione accessoria", ossia si affianca alle sanzioni di natura interdittiva, non condividendone comunque la natura, tant'è che nel Decreto 231 tale sanzione ha un'autonoma disciplina (art. 18 Decreto 231).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate sempre, le sanzioni interdittive si applicano invece in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1, del Decreto 231 il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di disporre l'applicazione. Il comma 2 del detto articolo, inoltre, sancisce che la durata di tali sanzioni può variare dal minimo di tre mesi al massimo di due anni, e il comma 3 prescrive che non si applicano se l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio oppure ne ha tratto un vantaggio minimo, o ancora se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ad evidenza, le sanzioni interdittive, relativamente al tipo applicato, possono sia bloccare l'attività dell'Ente sia condizionarne l'operatività, limitando la sua capacità giuridica o sottraendogli risorse finanziarie.

Il principio di diritto in base al quale le sanzioni interdittive possono formare oggetto di definizione concordata (c.d. patteggiamento) è contenuto nella sentenza n. 45472/2016 della Corte di Cassazione, che al riguardo argomenta: «[...] il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento

⁴ Riguardo la non applicabilità delle sanzioni interdittive al ricorrere di talune condizioni, vale segnalare che con la sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha decretato che a seguito della commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

*sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato».*⁵

1.4 Delitti tentati

L'art. 26 del Decreto 231 prescrive che: *“Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.*

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.”

Pertanto, secondo il comma 2 del citato articolo, l'Ente non è soggetto a sanzioni quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In altri termini, la volontarietà dell'Ente di impedire possibili condotte illecite risiede nell'adozione ed attuazione di corrette procedure e/o protocolli all'interno di tutti i suoi processi. Procedure e/o protocolli finalizzati a definire e condizionare la correttezza dei comportamenti di coloro che compongono e collaborano con l'organizzazione del medesimo Ente, ovvero i soggetti interni ed esterni all'organizzazione.

Relativamente ai delitti tentati valgono le seguenti considerazioni: l'attuale sistema non prevede sanzioni penali solo per chi commette un reato (**reato consumato**), ma è specificamente previsto che è punito anche chi “tenta” di commettere un delitto (**delitto tentato**). Ossia, è **punito sia chi commette un reato sia chi tenta di commetterlo**.

Il reato è consumato quando è compiuta l'azione o quando l'evento si verifica. Vale a dire, in talune circostanze la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es.: omissione di soccorso, art. 593 c.p.), mentre in altre è necessario il verificarsi dell'evento (es.: l'omicidio si perfeziona con il verificarsi dell'evento morte).

Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p., e secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie **atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto**. Chi pone in essere un tentativo di delitto è punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi.

Nell'esempio dell'omicidio, se l'evento morte non si verifica il colpevole deve comunque rispondere di tentato omicidio, perché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona.

Riguardo alla sussistenza del tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto”: numerose sono le teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione. Secondo quella più classica, e forse la più accreditata, il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (**atti idonei**) e della univocità degli atti (**atti non equivoci**) posti in essere dal reo.

2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, best practice e altre Linee Guida

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che *«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».*

Nella predisposizione del modello organizzativo, la Società si è principalmente ispirata alle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al marzo 2014, oltre che:

- alle *best practice* relative alle diverse aree di attività;

⁵ Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 08 giugno 2016, n. 45472.

- alla Norma UNI ISO 31000:2018, in materia di *Risk Management* (Gestione del rischio);
 - alla Delibera n. 831/2016, alla Determinazione n. 8/2015 ed alla Delibera n. 1134/2017 dell'ANAC.
- Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle suddette Linee Guida rispondono alla necessità di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta da AGECE O.F. ed al contesto nel quale essa opera.

3. Estensione dei principi del Modello

La Società ha predisposto e mantiene:

- il Codice Etico e di comportamento;
- il Codice Disciplinare;
- la raccolta della documentazione che contiene e illustra le politiche adottate dalla stessa, e non solo in relazione al Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, in particolare la documentazione relativa:
 - a) al Sistema per la gestione della qualità;
 - b) alle Procedure attuate per contrastare la commissione di reati;
 - c) all'osservanza degli obblighi di trasparenza dettati dal sistema normativo vigente, anche nel rispetto della Delibera n. 141/2018 dell'ANAC;
- la documentazione relativa agli adempimenti normativamente prescritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

AGECE O.F., in modo diretto e attraverso il suo sito internet, comunica a tutti i Destinatari, siano essi interni o esterni, l'adozione del Modello, eventualmente pubblicando sullo stesso sito il presente Documento descrittivo del modello stesso.

SEZIONE II

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FUNZIONE DEL MODELLO

1. Prevenzione della corruzione

In ordine alle misure adottate per prevenire i possibili fenomeni corruttivi, si richiamano espressamente:

- a) le prescrizioni del Codice Etico, in particolare i capitoli 6. *Prevenzione della corruzione* e 8. *Sistema sanzionatorio*;
- b) le prescrizioni del Codice Disciplinare con le relative sanzioni per i casi di inosservanza delle regole in esso contenute;
- c) la Procedura Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Gare d'Appalto (approvata dal CdA con delibera del 20/10/2016);
- d) il Regolamento aziendale sui contratti (approvato dal CdA con delibera n. 15 del 26/03/2012);
- e) il Regolamento sulle assunzioni del personale (approvato dal CdA con delibera n. 32 del 20/12/2012)
- f) le differenziate Istruzioni Operative indirizzate ai diversi livelli funzionali dell'organizzazione;
- g) pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza come esplicitato nella sezione VI del presente Modello Organizzativo.

Inoltre, sempre in funzione di prevenire possibili fenomeni di corruzione, AGECE O.F. fa specifico riferimento e si conforma alle procedure della società controllante AGECE in materia di appalti dei lavori, servizi e forniture e gestione dell'elenco operatori di fiducia.

2. La funzione del Modello

AGECE O.F., nello svolgimento delle proprie attività, vuole affermare e diffondere una cultura basata:

- sulla **legalità**: nessun comportamento illecito, anche se adottato nell'interesse o a vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla stessa;
- sul **controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento di dette finalità è concretizzato attraverso un articolato sistema di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che generano il Modello che la Società ha predisposto e adottato.

Obiettivi del Modello sono:

- sensibilizzare tutti coloro che collaborano a vario titolo con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, partner, fornitori, ecc.), richiedendo ad essi, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della medesima, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui essa si ispira nel perseguimento del proprio scopo sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite da AGECE O.F., in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza che comportino la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- consentire ad AGECE O.F., grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio di reato, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adempiendo compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività sociali;

- determinare la piena consapevolezza nel potenziale autore di un illecito che la commissione del medesimo è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali AGECE O.F. intende attenersi sia agli interessi della stessa, anche quando in apparenza potrebbe trarne un vantaggio.

2.1 Composizione del Modello

Per la sua stessa essenza, il Modello non è individuabile in un unico documento ma è composto da un'articolata serie di documenti la cui complementarietà è finalizzata a rendere "adottato ed efficacemente attuato" lo stesso. Il Modello è idealmente identificabile due distinte parti:

(i) la **Parte Generale**, composta da:

- a. Codice Etico;
- b. il presente Documento Descrittivo;
- c. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d. Dossier Permanente;
- e. Dossier Imposte.

(ii) la **Parte Speciale**, che integrando i contenuti della Parte Generale si compone di:

- a. Documento di analisi dei rischi (**Allegato n. 1 al presente documento**);
- b. Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
- c. Documentazione adempimenti per la sicurezza;
- d. Documentazione adempimenti in materia ambientale (attuazione di Buone Prassi Ambientali);
- e. Regolamenti interni e Procedure operative;
- f. Codice Disciplinare;
- g. Dossier Governance per la raccolta delle comunicazioni - sia interne sia esterne - riguardanti la diffusione del Modello, l'attività di formazione del personale effettuata, gli aggiornamenti apportati al Modello nel corso del tempo, nonché per la raccolta della documentazione riguardante l'attività di vigilanza svolta dall'OdV .

2.2 Rapporto tra Modello e Codice Etico

AGECE O.F. ha adottato un Codice Etico, quale espressione della decisa volontà di agire secondo i canoni della correttezza e della trasparenza, ponendosi come obiettivo primario il soddisfacimento delle necessità e delle aspettative degli stakeholder: utenti dei servizi, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori, collettività, P.A., e quanti assumeranno tale veste nel corso di svolgimento della vita sociale.

Il Codice Etico ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere un elevato standard di professionalità sia internamente sia nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli stakeholder;
- b) prevenire e contrastare i comportamenti difforni rispetto agli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché in contrasto con i valori cui la stessa s'ispira e che intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è indirizzato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti di ogni ordine e grado, e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società oppure operano per essa.

Il Codice Etico va considerato parte imprescindibile del Modello, contiene le norme di comportamento adottate da AGECE O.F. finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, e costituisce elemento base del sistema dei controlli interni.

3. Organismo di Vigilanza

3.1 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza (OdV) dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società; poteri che devono essere esercitati per svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste dal presente Modello e dalle norme di attuazione del medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso Modello, secondo quanto stabilisce l'art. 6 del Decreto, nonché del Codice Etico e di quello Disciplinare adottati.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione di AGECS O.F.. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo, infatti, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali attribuite agli organi della stessa Società.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento con l'introduzione di un regolamento delle pertinenti attività, questo deve prevedere: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. Il regolamento è redatto e approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza ed è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto, e che comunque può richiedere eventuali modifiche a condizione che queste non siano destinate ad influenzare l'attività di vigilanza che l'Organismo deve svolgere;
- vigilare sul funzionamento del Modello, con particolare riguardo alla sua funzione preventiva relativamente alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto, evidenziandone la corretta applicazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste, rilevando gli eventuali comportamenti difformi che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, procedendo secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività di *audit* e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici per verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello.

Nello svolgimento di tale attività, l'OdV può:

- a) accedere liberamente presso qualsiasi ufficio e unità organizzativa di AGECS O.F. – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego di accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
 - b) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, inerenti le attività identificate come sensibili al rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
 - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le unità organizzative e verso gli organi sociali;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del Decreto, degli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, prevedendo altresì dei controlli sulla frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni. A tal fine, per maggiore chiarezza, l'OdV predispone un elenco di fatti e condotte che, in ogni caso, vanno ad esso riferite;
- fornire a tutti i dipendenti e ai componenti degli organi sociali chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del Modello, degli standard di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo ad AGECC O.F. e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

In generale, l'OdV si coordina con le unità organizzative interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti dal Modello sono conservati dalla Società in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

3.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello. Nonché delle violazioni del Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni notizia e/o informazione utile ad agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare:

- i **Responsabili delle unità organizzative** che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:
 - a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dai medesimi, anche su richiesta dello stesso OdV (es.: report riepilogativi dell'attività svolta, note, promemoria, ecc.), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza;
 - b) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Tali Responsabili, inoltre, qualora riscontrino aree di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta avente come contenuto minimo:
 1. una descrizione sullo stato di attuazione degli standard di controllo sulle attività a rischio di propria competenza;

2. una descrizione delle attività di verifica effettuate in ordine all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
 3. l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;
- le **Funzioni** individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività e tramite nota scritta da inviare all'indirizzo del medesimo, ogni informazione riguardante:
 - a) l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle unità organizzative interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
 - c) i rapporti predisposti dalle unità organizzative/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
 - d) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - e) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
 - f) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
 - g) i rapporti preparati dai responsabili di altre unità organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e alle previsioni del Modello;
 - h) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - tutti i dipendenti ed i componenti degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
 - partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni ad AGECE O.F. sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della stessa una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello o del Codice Etico.
In proposito, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi;
 - le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

3.3 Disciplina delle segnalazioni "Whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023)

Attraverso il D.Lgs. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il Legislatore ha inteso migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi e comportamenti impropri e non etici,

nonché a tutelare gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite, comprese le violazioni del Modello.

Il suddetto Decreto, è intervenuto abrogando i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e modificando il comma 2-bis. In particolare, il nuovo comma 2-bis sancisce che "I Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Elettromeccanica Veneta srl, coerentemente al suo costante impegno nel conformarsi alle normative vigenti, ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni di seguito illustrato e meglio dettagliato nella "Procedura Servizi di Compliance e gestione delle segnalazioni di condotte illecite" a cui si rimanda.

L'esercizio della facoltà e/o il dovere di informazione e segnalazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e in quello Disciplinare rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, sia dipendente sia autonomo.

L'esercizio della facoltà e/o del dovere dell'obbligo di informazione e di segnalazione all'Organo amministrativo e/o all'OdV da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'attuazione nei suoi confronti di atti di ritorsione di qualsiasi genere.

Al fine di consentire ad apicali, "sottoposti" ed altri soggetti interessati di inoltrare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o irregolarità, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza in relazione alle funzioni svolte, è istituita la piattaforma per la gestione delle segnalazioni pubblicata sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.onoranzeagec.it/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione> per comunicare in modo diretto e riservato con il Gestore.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24/2023 la Società adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni che forma parte integrante al presente MOG deliberata con determina dell'Amministratore Unico del 15/12/2023.

In particolare, sono adottate misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette al gestore e/o al Datore di Lavoro e/o all'Organismo di Vigilanza informazioni utili alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, finalizzate ad identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua efficace attuazione e dalle procedure previste dal sistema dei controlli interni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del medesimo Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Eventuali segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione e trattate dall'Organismo di Vigilanza nei casi in cui vengano rappresentate in forma dettagliata circostanze rilevanti e tali da imporre prudenzialmente un riscontro circa la loro fondatezza.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni al gestore, all'OdV o al Datore di Lavoro. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti di chi effettua le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono nulli: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c. (*Mansioni del lavoratore*), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, è onere del Gestore dimostrare che si tratta di misure fondate su motivazioni estranee alla segnalazione stessa.

Tutte le segnalazioni sono registrate e conservate dal Gestore.

3.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza

In relazione alle funzioni svolte, ai compiti assegnati ed alle attività poste in essere, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- alla chiusura di ogni anno, e con apposita relazione, all'Amministratore Unico. Nella stessa sede l'OdV presenta il Piano delle attività previste per l'anno successivo;
- in via continuativa, ed ogni qualvolta si renda necessario, all'Amministratore Unico.

Con periodicità concordata l'OdV s'incontra con il Collegio sindacale per il reciproco scambio di informazioni in merito alle rispettive attività di controllo eseguite.

3.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Nello specifico Regolamento di funzionamento adottato sono indicati i requisiti di competenza, esperienza ed onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Piano di formazione e comunicazione

AGEC O.F., allo scopo di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la formale qualifica di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della stessa in forza di rapporti contrattuali.

Infatti, sono **Destinatari** del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di AGECE O.F. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del Decreto), ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo sociale e degli obiettivi di AGECE O.F..

Fra i **Destinatari** del Modello sono quindi annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e gli eventuali partner commerciali.

Con l'adozione del presente Modello, AGECE O.F. intende:

- determinare in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti - anche nel caso in cui AGECE O.F. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio - sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge. In ogni caso, questa è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con AGECE O.F., siano questi di natura meramente lavorativa o di altro genere.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere:

- le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello stesso;
- interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali.

Relativamente a quanto appena esposto, in costanza della fase di implementazione del presente Modello, sono già state esperite azioni formative mirate nei confronti di tutti i soggetti interni coinvolti nelle diverse attività operative. Nello svolgimento di tali azioni i componenti dell'organizzazione sono

stati suddivisi per ruoli attribuiti, e tenendo conto di questi nella trattazione dei temi di specifico interesse: governo aziendale, amministrazione e contabilità, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente. L'attività formativa/informativa in ordine ai contenuti del Modello, del Codice etico e del Codice disciplinare ha carattere continuativo.

SEZIONE IV

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare «*idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare - che per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione è declinato in uno specifico Codice Disciplinare - costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare

Il sistema disciplinare definito, per gli scopi del presente Modello, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal dipendente o dal collaboratore esterno.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno riguardo all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

1.1 Ipotesi di violazioni del modello

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune ipotesi di violazioni del modello, specificando che sono da considerarsi violazioni anche le condotte omissive:

- porre in essere azioni o tenere comportamenti difformi o in contrasto alle prescrizioni del Modello e alle norme in esso richiamate;
- porre in essere azioni o tenere comportamenti non conformi o contrari ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare della Società;
- in generale, porre in essere azioni o tenere comportamenti in contrasto con le leggi e i regolamenti vigenti;
- omettere azioni o comportamenti prescritti dal Modello, dal Codice Etico e dal Codice Disciplinare adottati;
- tollerare prassi lavorative che comportano rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, e ambientale.

2. Articolazione delle sanzioni

In generale, un sistema sanzionatorio, per essere efficace, deve articolare le sanzioni graduandole in base alla gravità dei comportamenti da perseguire; nello specifico delle sanzioni da applicare in conseguenza delle violazioni del Modello e/o del Codice Etico, è anche necessario discriminare i soggetti protagonisti di tali violazioni.

Si indicano di seguito le misure sanzionatorie articolate per soggetti.

2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole di condotta contenute nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare sono da intendersi illeciti disciplinari.

Tali regole comportamentali sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori, e la loro violazione comporta l'irrogazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione stessa, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e/o di eventuali normative speciali applicabili.

In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, ovvero alle previsioni di cui al CCNL applicabile ad AGEV O.F..

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'Amministratore Unico con l'ausilio dell'OdV.

2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di Amministratori della Società, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se presente), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dallo Statuto Sociale.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

2.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner che violi o sia in contrasto con i principi e le linee di condotta indicate dal Modello e/o dal Codice Etico, e tale da costituire rischio di commissione di reato sanzionabile ai sensi del Decreto, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione del contratto e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivi un danno concreto alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure (pecuniarie e/o interdittive) previste dal Decreto.

L'Organo Amministrativo, se del caso con il supporto dell'OdV, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi con i Collaboratori e Partner, delle succitate specifiche clausole contrattuali.

2.4 Tutela dei segnalanti

Il sistema disciplinare è attivato nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori, sia diretti che indiretti, verso chi effettua in buona fede segnalazioni all'OdV o al Datore di Lavoro, per motivi connessi in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa.

È sanzionato chiunque violi le misure poste a tutela del segnalante, nonché chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

Al riguardo, si rimanda a quanto indicato nel par. 3.3, Sez. II del presente documento.

SEZIONE V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali di controllo interno

Del “controllo interno” sono riscontrabili diverse definizioni, tutte orientate a evidenziare che il controllo interno configura un’attività di prevenzione, di monitoraggio e di valutazione dei rischi con il fine di sensibilizzare gli organi di governance sull’opportunità di evitare eventi dannosi, come il rischio di perdite, di incuria, di frode patrimoniale, di false comunicazioni sociali, ecc.

Secondo la definizione maggiormente condivisibile, il controllo interno si configura come sistema rappresentato da un complesso di elementi e di organi e/o soggetti diversi (es.: consiglio di amministrazione, management ed altri soggetti della struttura aziendale) coordinati per lo svolgimento di un processo, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- salvaguardia del patrimonio aziendale;
- attendibilità delle informazioni di bilancio (*reporting* economico/finanziario);
- conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

2. Obiettivi del sistema dei controlli interni

I sopra elencati obiettivi sono di carattere generale e riferibili all’insieme dei processi di controllo, per evitare inutili e costose duplicazioni è necessario che gli stessi siano declinati in obiettivi particolari, anche al fine di meglio orientare l’azione di controllo. In tal senso, si elencano di seguito gli obiettivi particolari collegati a quelli generali, ferme restando le interconnessioni che caratterizzano questi ultimi:

- **Efficacia ed efficienza delle attività operative:**
 - a) razionalizzazione dei tempi di attesa delle diverse operazioni gestionali;
 - b) minimizzazione dei costi in relazione alle attività che non creano valore aggiunto e agli sprechi;
 - c) massimizzazione della qualità e delle attività a valore aggiunto;
 - d) attenta, adeguata e idonea gestione dei rischi.
- **Salvaguardia del patrimonio aziendale:**
 - a) analisi dei rischi di natura patrimoniale connessi ad operazioni, lecite o illecite, rilevanti per il mantenimento dell’integrità del patrimonio, per esempio: scelte di indebitamento nei confronti di banche o di terzi a titolo di credito, scelte in merito al pagamento ai soci dei conferimenti effettuati, malversazioni, possibili frodi per appropriazione indebita, ecc.;
 - b) previsione di un grado di rischiosità tale da non pregiudicare l’autonomia e la durabilità della Società.
- **Attendibilità delle informazioni di bilancio:**
 - a) capacità di produrre informazioni precise che riflettano l’effettiva realtà delle operazioni compiute;
 - b) accertamento della presenza di un sistema informativo basato su informazioni, quantitative e qualitative, complete in relazione ai fabbisogni espressi; accurate (esattezza dei calcoli e delle registrazioni); adeguatamente classificate e tempificate (modalità di rappresentazione delle misure e definizione degli intervalli temporali di osservazione dei fenomeni); correttamente imputate (esattezza dei calcoli per l’inserimento dei valori in contabilità); conformi alle norme (rispetto di principi contabili e normativa specifica); fondate su corretti processi di rilevazione contabile.

- **Conformità alle leggi e ai regolamenti:** in ordine alle decisioni assunte ed alle azioni poste in essere, il controllo assolve alla funzione di garanzia del rispetto di norme giuridiche e fiscali, di principi e raccomandazioni, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, di deontologia professionale, di eventuali codici di disciplina applicabili alla Società, di regole e di procedure.

3. Sistemi di gestione adottati e politiche attuate

Il sistema dei controlli adottato da AGECE O.F. è prioritariamente basato sull'esigenza di mantenere costante e alto lo standard qualitativo dei servizi erogati.

Al fine di soddisfare l'esigenze degli utenti la Società ha acquisito la certificazione di qualità, adottando il relativo standard di gestione:

- **UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di gestione per la Qualità:** scopo della certificazione è "*Erogazione di Servizi Funerari*". Il SGQ ha superato la certificazione da parte di SGS ITALIA SPA in data 14/02/2005 (cert. N. IT05/0114), e nel febbraio 2012 è stato suddiviso il certificato di gruppo, per cui AGECE Onoranze Funebri spa ha mantenuto il proprio certificato specifico (IT05/0114.02).


- **Politica della sicurezza**

La Società adotta un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo le **Linee Guida UNI/INAIL**. Promuove tra i propri dipendenti e collaboratori la diffusione della sicurezza e della prevenzione sul lavoro, consapevole dell'importanza che rivestono sensibilizzazione e responsabilizzazione in tale ambito.

SEZIONE VI

ASSETTO DI GOVERNANCE, ORGANIGRAMMA AZIENDALE E MAPPATURA ATTIVITA'

1. Assetto di Governance



L'assetto di governance è specificato nello Statuto della Società.

L'assemblea dei soci nomina l'Amministratore Unico, i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente. Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero dispari di Consiglieri compreso tra tre e cinque, attualmente è composto da tre Consiglieri, compreso il suo Presidente. Alcune sue attribuzioni possono essere delegate ad un Comitato Esecutivo.

All'Amministratore Unico compete la nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.


L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società, ed è nominato Datore di Lavoro.

Nel Documento di Analisi dei rischi, allegato n.1 al presente documento, sono riportate le specifiche riguardanti i meccanismi di funzionamento della governance societaria.

2. Struttura organizzativa ed aree operative

La schematizzazione della struttura organizzativa rende immediata la percezione sia dell'assetto organizzativo adottato sia delle aree operative che la compongono, attraverso le quali sono poste in essere le diverse attività. Queste ultime a loro volta vanno correlate ai reati presupposto della responsabilità amministrativa indicati nel Decreto, al fine di identificare quali tra di esse sono esposte ai rischi di reati, e il relativo grado di esposizione. L'analisi, estesa anche all'area governance, consente altresì l'individuazione delle modalità attraverso cui i reati possono essere commessi, e che sono esplicitate nell'Allegato 1.

L'attuale struttura organizzativa di AGECE Onoranze Funebri spa è la seguente:



Le attività svolte da ciascuna area operativa sono brevemente descritte di seguito, e nel paragrafo successivo si procede alla mappatura delle aree correlandole alle diverse fattispecie di reato in termini di esposizione al potenziale rischio di commissione di un illecito.

Nell'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi) oltre alle descrizioni di cui sopra si evidenziano analiticamente le possibili modalità di commissione degli stessi reati.

Area operativa Governance

Ad essa sono riconducibili tutte le attività inerenti il governo della Società. Rientrano in questa area le funzioni e i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico, che è anche il Legale rappresentante *pro tempore* della stessa Società, in modo particolare le responsabilità derivanti dalle decisioni di natura societaria e gestionale assunte.

Le rispettive attribuzioni degli organi societari sono indicate nello Statuto.

L'Amministratore Unico è nominato Datore di lavoro. Afferisce a quest'area il Direttore, che dirige e coordina tutte le operazioni gestionali, e per quanto riguarda l'aspetto commerciale gestisce i rapporti con il responsabile dell'area, e mantiene i rapporti con l'esterno.

Area operativa Amministrazione

L'area è sotto il diretto controllo del Direttore che si interfaccia direttamente con l'Amministratore Unico.

La contabilità è elaborata internamente, ed è affidata ad un operatore "in distacco" dalla controllante AGECE.

L'area gestisce, raccoglie e assembla tutta la documentazione amministrativo-contabile, e provvede alle relative registrazioni in contabilità. Si occupa della formazione e redazione del bilancio d'esercizio, nonché della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti. La chiusura dell'esercizio coincide con l'anno solare, ma avviene il 31 luglio di ogni anno.

La contabilità e i registri contabili sono depositati presso la sede sociale.

All'area è affidata la gestione dei flussi finanziari ed i rapporti con gli istituti di credito.

Sono autorizzati ad operare sui conti correnti accessi presso gli istituti bancari l'Amministratore Unico, e mediante apposita delega, il Direttore. Al riguardo, non sono previsti limiti di spesa per il Direttore, che comunque esercita i suoi poteri di spesa nell'ambito delle relative previsioni contenute nel budget redatto annualmente.

Tutti i pagamenti avvengono con mezzi tracciabili, mentre per gli incassi può avvenire che gli utenti paghino anche a mezzo contanti; in ogni caso tali i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dall'attuale vigente normativa.

Sono convogliati sull'area tutti gli adempimenti riguardanti la gestione burocratico-amministrativa della Società, inclusa la predisposizione dei documenti da presentare alle PP.AA. per la richiesta di contributi e/o finanziamenti.

All'area compete la gestione del sistema per la qualità e l'elaborazione dei documenti per effettuare il

Area operativa Commerciale

All'area fanno capo tutte le operazioni di carattere commerciale inerenti i rapporti con l'utenza: disbrigo pratiche, onoranze e trasporti funebri, epigrafi, marmi e fiori.

La manutenzione del parco auto fa capo a quest'area.

AGECE Funeraria ha quattro agenzie commerciali, tutte ubicate nel territorio comunale.

L'attività commerciale di AGECE è svolta in regime di libera concorrenza con gli altri operatori, e la medesima non si avvale di agenti o rappresentanti, ma le diverse operazioni sono condotte direttamente dai dipendenti preposti, ai quali non è riconosciuta alcuna provvigione.

Fornisce all'Area Amministrazione il supporto operativo per gestire la fatturazione dei servizi erogati.

L'area è riconducibile direttamente al Direttore.

Area operativa Produzione

L'area si occupa della gestione delle gare e degli appalti per l'acquisto dei cofani, dei marmi e dei fiori, nonché delle relative procedure amministrative.

Nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza delle PP.AA., tutti i bandi di gara per le diverse forniture di beni e servizi, le relative procedure di partecipazione ed i relativi esiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

AGEC Funeraria, inoltre, si è dotata di un apposito regolamento sui contratti ed attua una specifica procedura per rapporti con la P.A. e Gare d'appalto, ai quali si rinvia per gli approfondimenti, e fa riferimento e si conforma alle procedure della società controllante AGECE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture e di gestione dell'elenco operatori di fiducia.

All'area compete la gestione del magazzino e degli acquisti.

Le fasi del processo di erogazione dei servizi di competenza dell'area sono svolte presso la sede di Via Caduti senza Croce (presso il Cimitero Monumentale di Verona).

L'area opera sotto il diretto controllo del Direttore.

Una volta identificate le aree che compongono la struttura organizzativa dell'azienda è possibile eseguire la mappatura delle attività operative in esse svolte, potenzialmente esposte al rischio di reato, relazionandole alle singole fattispecie elencate nel Decreto.

Nel paragrafo successivo si riporta il prospetto della mappatura, specificando che, per una migliore identificazione dei fattori di rischio connessi alle predette aree, i reati sono stati classificati nelle seguenti categorie omogenee:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione societaria e aziendale;
- c) Diversi.

Il prospetto contiene alla fine le note interpretative, e per la valutazione dei fattori di rischio e delle connesse procedure si rinvia all'Allegato 1 (Documento di analisi dei rischi di reato).

3. Mappatura aree/attività operative potenzialmente esposte al rischio di reato

Correlazioni tra aree/attività operative e fattispecie di reati presupposto (rischi di reato)

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione						
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	--
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	X	*	*	*	*	--
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	X	*	*	--	--	--
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, n.1, c.p.)	X	*	*	--	--	--
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	X	*	*	--	--	--
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)		Ns				
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)						
Concussione (art. 317 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)		Ns				
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	X	*	*	*	*	--
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	X	*	*	*	*	--
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	X	*	*	*	*	--
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)		Ns				
Traffico di Influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	X	*	--	*	*	--

B) Gestione societaria e aziendale						
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	--
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	X	*	*	*	*	--
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	X	*	*	*	*	--
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	X	*	*	*	*	--

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Ns					
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	Ns					
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	Ns					
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	x	*	*	*	*	--
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	x	*	*	--	*	--
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Ns					
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Ns					
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Ns					
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)						
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Ns					
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	Ns					
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Ns					
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	x	*	*	*	--	--
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Ns					
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Ns					
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata(art. 461 c.p.)	Ns					
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Ns					
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Ns					
Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	--
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	x	*	--	*	--	--
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (frode alimentare) (art. 516 c.p.)	Ns					
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Ns					
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Ns					

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Ns					
Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)						
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	Ns					
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)						
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)						
Reati societari (art. 25-ter)						
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	x	*	*	--	--	--
False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)	x	*	*	--	--	--
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	x	*	*	--	--	--
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Ns					
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	x	*	*	--	--	--
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	x	*	*	--	--	--
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	x	*	*	--	--	--
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	x	*	--	--	--	--
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	x	*	*	--	--	--
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Ns					
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	x	*	*	*	*	--
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)	x	*	*	*	*	--
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	x	*	--	--	--	--
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Ns					
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	x	*	*	*	*	--
Abusi di mercato (art. 25-sexies)						
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	x	*	*	*	*	--
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)	Ns					
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies d.lgs. 58/98)						
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, reg. UE n. 596/2014)	x	*	*	*	*	--
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)	Ns					
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)						
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--
Dichiarazione fraudolenta o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	--	--	--

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	--
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Lesioni personali colpose art. 590, co. 3, c.p.)	x	*	--	*	*	--
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)						
Ricettazione (art. 648 c.p.)	x	*	--	*	*	--
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)				Ns		
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	x	*	*	--	*	--
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	x	*	*	--	--	--
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)						
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parti di essa (art. 171, co. 1, lett. a – bis), L. 633/1941)				Ns		
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941)				Ns		
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941)	x	*	*	*	*	--
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)				Ns		
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da altri diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)	x	*	*	*	*	--

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)	Ns					
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)	Ns					
Reati ambientali (art. 25-undecies):	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	--
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	x	*	--	*	*	--
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Ns					
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	x	*	--	*	*	--
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Ns					
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	x	*	--	*	*	--
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Ns					
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Ns					
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231:						
• D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:						
Art. 137: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali o nello scarico al suolo; Scarico nelle acque del mare da navi o aereomobili; Inosservanza del divieto di scarico.	Ns					
Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.	Ns					
Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti	Ns					
Art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	x	*	--	*	*	--
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.	x	*	--	*	*	--
Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	Ns					
Art. 279: Superamento del valore limite di emissione che condizionano la qualità dell'aria.	Ns					
• L. 7 febbraio 1992 n. 150: Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.	Ns					
• L. 28 dicembre 1993 n. 549: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	Ns					
• D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202: Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.	Ns					
«Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.»	Ns					
• Abbandono di rifiuti: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4:	x	*	--	--	--	--

«Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.»						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)						
[art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]						
«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto del presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»	x	*	--	--	--	--
«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»	x	*	--	--	--	--
c) Diversi						
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):	FR	Aree operative				
		Governance	Amministrazione	Commerciale	Produzione	-----
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	x	*	*	*	*	--
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)						Ns
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.						Ns
Scambio politico-mafioso (art. 416-ter)						Ns
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)						Ns
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)						Ns
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), n. 5, c.p.p.)						Ns
Reati transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10] Art. 10, co. 2, L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti): Oltre ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p., e art. 74 del T.U. di cui al DPR n.309/1990 sono richiamati i seguenti reati:						
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43).						Ns

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).						Ns
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).						Ns
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998).						Ns
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).						
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)						Ns
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)						Ns
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)						Ns
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)						Ns
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)						Ns
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)						Ns
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)						Ns
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).						Ns
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)						Ns
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)						Ns
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)						Ns
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)						Ns
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)						Ns
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)						Ns
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)						Ns
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)						Ns
Misure delle pene e sanzioni previste [a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).						Ns
Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. 625/1979)						Ns
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).						Ns

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).						Ns
--	--	--	--	--	--	----

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)						
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)						Ns
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)						Ns
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)						Ns
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	x	*	*	*	*	--
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	x	*	*	*	*	--

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	Ns					
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Ns					
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	Ns					
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	x	*	*	--	--	--
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)	Ns					

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (art. 377-bis c.p.).	x	*	*	*	*	--
Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)	Ns					
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)	Ns					

NOTE:						
FR = Fattore di Rischio;						
x = rischio potenziale di reato;						
ns = rischio non significativo;						
* = individuazione area operativa interessata.						

Tabella di Pianificazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE	Valutazione complessiva del rischio	Descrizione rischi	Misure di contrasto	Responsabile	Attuazione
A) AREA PERSONALE					
1. Reclutamento del personale	MEDIO	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati profili professionali/soggetti. Discrezionalità e conflitto di interessi in fase di ricognizione delle esigenze.	* Le richieste confluiscono nel processo di redazione e approvazione del bilancio preventivo * Il fabbisogno di personale è determinato dall'Amministratore Unico	Direttore Amministratore Unico	In atto.
	MEDIO	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".	* Tracciabilità dell'iter decisionale e di redazione dei bandi di selezione	Direttore Amministratore Unico	In atto.
	MEDIO	Pubblicità della selezione poco visibile	* Attività disciplinata dal regolamento sulle modalità di assunzione del personale; inoltre: * Evitare la pubblicazione durante le festività e nel mese di agosto (linee guida Anac n.15/2019 sul conflitto di interessi) * Evidenziare le selezioni tra le "news" sull'home page istituzionale	Direttore Amministratore Unico	In atto. Proposta di aggiornamento regolamento entro 31/12/2024.
	ALTO	Valutazioni non omogenee durante la selezione	* Tracciabilità degli argomenti di esame e della valutazione dei candidati da parte della commissione; * Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse/parentela dei commissari rispetto ai candidati; * Rispetto della regola dell'anonimato in caso di prove scritte.	Presidente della Commissione di selezione	In atto.

	MEDIO	Scarso controllo del possesso in capo ai soggetti selezionati dei requisiti dichiarati	Al momento dell'assunzione: * richiesta casellario e certificato carichi pendenti al momento dell'assunzione * richiesta documentazione comprovante i requisiti dichiarati dal candidato assunto	Direttore	In atto. Proposta di aggiornamento regolamento entro 31/12/2024.
2. Progressioni di carriera	MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	* Motivata proposta del Direttore con il supporto del responsabile di riferimento del dipendente. * Provvedimento dell' amministratore Unico	Direttore; Responsabile della funzione di riferimento; Amministratore Unico	In atto.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	MEDIO	* Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	* Visione attenta dei curricula dei candidati; * Pubblicazione degli incarichi e delle consulenze sul sito amministrazione trasparente * Principio di rotazione degli incarichi nel rispetto del codice dei contratti pubblici	Direttore e Amministratore Unico	In atto. Revisione regolamento servizi e forniture entro il 31/12/2024.

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	MEDIO	Rischi in fase di progettazione della gara: * capitolati e bandi "fotografia" * conflitti di interesse	* Controllo di conformità di bandi rispetto ai bandi tipo dell'ANAC * Monitoraggio sulla sussistenza di conflitti di interesse * Trasparenza processo decisionale - tracciabilità delle attività	Direttore e Amministratore Unico	In atto
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
3. Requisiti di qualificazione					

4. Requisiti di aggiudicazione					
5. Valutazione delle offerte	MEDIO	<p>Rischi in fase di selezione del contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * accordo tra i partecipanti * conflitti di interesse * verifiche insufficienti sugli elementi dell'offerta * sostituzione di persona/titolare effettivo con prestanome 	<ul style="list-style-type: none"> * Controlli sui requisiti * Obbligo di comunicazione dei dati sugli affidamenti a RPCT e ODV * Utilizzo piattaforma SINTEL 	RUP	In atto
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
7. Procedure negoziate	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> * capitolati e bandi "fotografia" * accordo tra i partecipanti * sostituzione di persona/titolare effettivo con prestanome * conflitti di interesse * verifiche insufficienti * operazione inesistente o sovrastimata * acquisto di beni di provenienza illecita/merci contraffatte con forte scontistica (prezzi inferiori a quello di mercato) 	<ul style="list-style-type: none"> * obbligo di comunicazione all'RPCT (e OdV) dei dati sugli affidamenti * procedure e modulistica per gli affidamenti sotto soglia, aggiornata e reperibile * verifica collegiale del possesso dei requisiti dell'affidatario * utilizzo piattaforma SINTEL * trasparenza processo decisionale - tracciabilità delle attività - segmentazione del processo di gestione e di verifica di forniture e servizi 	RUP	In atto
8. Affidamenti diretti					

9. Revoca del bando	BASSO	illecito ricorso alla revoca del bando o alla proroga dei termini ivi stabiliti	* congrua motivazione previo confronto con l'Amministratore Unico	RUP	In atto
10. Redazione del cronoprogramma	MEDIO	Mancato rispetto delle scadenze contrattuali	* Monitoraggio periodico sul rispetto delle scadenze a carico sia del RUP, sia del DEC	RUP	In atto
11. Subappalto	MEDIO	Verifiche non sufficienti Formazione silenzio assenso per decorso dei termini	* Formalizzazione dei controlli e dell'esito delle verifiche	RUP	In atto
12. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	MEDIO	Eccessiva autonomia del dirigente o RUP	* Condivisione delle valutazioni * Flusso informativo sulla gestione delle anomalie in fase di esecuzione del contratto dal Direttore all'Amministratore Unico	RUP	In atto

C-D) Aree provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, congiuntamente con le Aree cosiddette "ulteriori" o "specifiche"

Servizi di trasporto e onoranze funebri e Aree ulteriori di rischio - Amministrazione, contabilità, finanza, legale					
Attività di trasporto e onoranze	BASSO	Illecita/errata identificazione della salma o del servizio di destinazione	* Procedure e istruzioni di lavoro formalizzate * Procedure informatiche e modulistica aggiornata * Verifiche e audit - gestione formalizzata delle non conformità * Certificazione di qualità del servizio	Responsabile della funzione di riferimento	In atto.

Gestione del magazzino prodotti	BASSO	Mancato carico o scarico del magazzino	* Segmentazione attività operative e attività di controllo * Inventario periodico delle consistenze fisiche di magazzino	Responsabile della funzione di riferimento	In atto
Gestione ordini	BASSO	* Ordini non in linea con le reali necessità di fornitura * Operazione inesistente o sovrastimata * Acquisto di beni di provenienza illecita/merci contraffatte	* Gestione centralizzata e formalizzata delle procedure di acquisto * Prescrizioni comportamentali volte a prevenire influenze esterne * Trasparenza delle procedure di acquisto * Tracciabilità operazioni - segmentazione del processo di gestione e di verifica delle forniture	Responsabile della funzione di riferimento	In atto
Gestione cassa	BASSO	* Ammanco di cassa * Fatturazione servizio per valore inferiore	* Disponibilità all'utenza di strumenti tracciabili di pagamento * Segmentazione delle competenze gestionali e di controllo	Responsabile della funzione di riferimento	In atto
Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti	BASSO	* Attribuzione vantaggio economico a soggetto diverso o inesistente (Ente fittizio) * Erogazione di sponsorizzazione per attività/motivazione inesistente	Pubblicazione sul sito amministrazione trasparente di tutte le liberalità, di qualsiasi importo - gestione conflitti di interesse	Amministratore Unico	In atto
Gestione delle spese di rappresentanza e dell'omaggistica	BASSO	* Ricezione omaggi o altre utilità da terzi per favorire ingiustamente pratiche o operazioni * Elargire omaggi a terzi in cambio di altre utilità	Regolamentazione aziendale sulla policy omaggi - diffusione e formazione ai dipendenti su Codice Etico e corrette procedure - tracciabilità e trasparenza - divieto di regalie ad amministratori e funzionari degli enti che esercitano	Tutti i dipendenti Agec OF e organi aziendali	In atto

			funzioni di controllo		
Gestione fatturazione attiva e passiva - Gestione incassi e pagamenti	BASSO	* Fatturazione operazioni inesistenti * Distrazione fondi aziendali	Regolamentazione normativa - Controllo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti - Pubblicità deleghe - segmentazione competenze - coerenza ordine/fattura - obblighi tracciabilità/conto dedicato	Responsabile della funzione di riferimento	In atto
Negoziazione/stipulazione di contratti, accordi o convenzioni con soggetti pubblici/enti	BASSO	* Dazione o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre l'ente ad assumere decisioni a favore del richiedente o alterazioni nell'attività di controllo. * False dichiarazioni in fase di negoziazione o rendicontazione	Segmentazione del processo decisionale e pluralità di soggetti nella conduzione della negoziazione Pubblicità e tracciabilità dell'iter decisionale con determinazioni aziendali e dell'ente proprietario Controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti da funzioni interne ed organi esterni	Amministratore Unico e Direttore	In atto